



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI**

SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FERROVIARIO ESERCITI DA TRENITALIA SPA

RELAZIONE

D.L. 18.10.2012, N.179, ART.34, CO. 20 E 21,

CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA L. N.221/2012

e art.7 del Reg. (CE) n.1370/2007



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FERROVIARIO –
TRENITALIA SPA – RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMI 20 E 21 DEL DECRETO
LEGGE 18/10/2012 N. 179 CONVERTITO IN LEGGE 17/12/2012 N. 221 E ART. 7 DEL
REGOLAMENTO (CE) 1370/2007.**

L'articolo 34, comma 20 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221 prevede che: *“Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.”*

L'articolo 7 par. 1 del Regolamento (CE) 1370/2007 prevede che ciascuna autorità competente rende pubblica una volta all'anno una relazione esaustiva sugli obblighi di servizio pubblico di sua competenza, sugli operatori del servizio pubblico prescelti e sulle compensazioni e diritti di esclusiva ad essi concessi a titolo di rimborso. Tale relazione consente il controllo e la valutazione delle prestazioni di servizi, della qualità e del finanziamento della rete dei trasporti pubblici e, ove opportuno, informa in merito alla natura e alla portata degli eventuali diritti di esclusiva concessi.

1) Quadro normativo di riferimento

A seguito dell'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. n. 138/2011 il quadro normativo del trasporto pubblico locale prevede quale modalità ordinaria di affidamento l'evidenza pubblica ma consente tuttavia alle amministrazioni di avvalersi delle ipotesi di deroga espressamente previste dall'art. 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, applicabile in virtù dei richiami esplicitamente contenuti all'art. 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e all'art. 4 bis del D.L. n. 78/2009.

La disciplina di settore sulle modalità di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale è pertanto rappresentata dai seguenti provvedimenti.

a) Normativa comunitaria

Il Regolamento (CE) 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 prevede l'aggiudicazione dei contratti di servizio di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

trasporto pubblico locale mediante procedura di gara (art. 5, par. 3) nonché la facoltà, a meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale, delle autorità competenti a livello locale:

- a) di fornire esse stesse servizi di trasporto pubblico di passeggeri o di procedere all'aggiudicazione diretta di contratti di servizi pubblico a un soggetto giuridicamente distinto su cui viene esercitato un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture (art. 5, paragrafo 2);
- b) di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico il cui valore annuo medio stimato è inferiore a 1.000.000 euro oppure che riguardano la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 300.000 km l'anno. Le soglie sono inoltre modificate in caso di affidamento a piccole e medie imprese (art. 5, paragrafo 4);
- c) di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia, fatta eccezione per gli altri modi di trasporto su rotaia quali metropolitana o tram (art. 5, paragrafo 6);
- d) di prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione, con aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici, per una durata non superiore a due anni (art. 5, par. 5).

Qualora l'autorità competente decida di aggiudicare "in house" il servizio di trasporto pubblico locale è tenuta ad osservare una serie di regole e condizioni elencate nell'art. 5, paragrafo 2 che, a grandi linee, sono: la partecipazione pubblica totalitaria, il "controllo analogo", la destinazione prevalente dell'attività a favore dell'ente affidante.

b) Normativa nazionale

il **D.lgs. 422/1997** "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della l. n. 59/1997" all'art. 18, così come modificato dall'art. 7, comma 3 ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 prevede: *"Al fine di garantire l'efficace pianificazione del servizio, degli investimenti e del personale, i contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario comunque affidati hanno durata minima non inferiore a sei anni rinnovabili di altri sei, nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati"*.

L'art. 61 della legge 99/2009, ha stabilito che le autorità competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, possono avvalersi delle previsioni di cui all'art. 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'art. 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Con riferimento al periodo transitorio l'art. 8, paragrafo 2 del Regolamento, al quale fa riferimento il sopra citato articolo 61, stabilisce che l'aggiudicazione di contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia o su strada si conforma al dettato di cui all'art. 5, a decorrere dal 3 dicembre 2019 e durante tale periodo transitorio gli stati membri adottano misure per conformarsi gradualmente alle modalità di affidamento dei servizi di cui all'art. 5 del regolamento.

Il Decreto legge 1 luglio 2009 n. 78 convertito in Legge n. 102/2009, all' art. 4 bis "Disposizioni in materia di trasporto pubblico" dispone che "Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei singoli settori del trasporto pubblico, le autorità competenti, qualora si avvalgano delle previsioni di cui all'art. 5, paragrafo 2, del regolamento CE n. 1370/2007, devono aggiudicare tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 10 per cento dei servizi oggetto dell'affidamento a soggetti diversi da quelli sui quali esercitano il controllo analogo".

L' Allegato A alla Delibera n. 49 del 17 giugno 2015 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti "*Misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l'assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico **locale passeggeri e definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici***", che alla Misura 18 "*Durata e proroga dei contratti di servizio*" cita:

- 1) La durata dei contratti di servizio è fissata nel rispetto dei termini massimi previsti dalle norme di riferimento, commisurando il periodo di affidamento in funzione della maggiore o minore entità degli investimenti richiesti, tenuto conto della modalità di ammortamento degli stessi.
- 2) L'ente affidante, conformemente all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1370/2007, individua puntualmente negli atti di gara la possibilità di disporre la proroga del contratto di servizio, nonché il termine finale di cessazione della stessa.
- 3) Nei casi in cui sia necessario garantire la continuità del servizio di trasporto alla scadenza del precedente rapporto, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1370/2007, l'ente affidante, in alternativa alla adozione di provvedimenti di emergenza consistenti nell'aggiudicazione diretta di un nuovo contratto di servizio pubblico o nell'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici, individua un periodo di estensione della durata del contratto non superiore a due anni. A tal fine, nel disporre la proroga della durata del contratto di servizio, l'ente affidante rende conto delle circostanze che giustificano il ricorso al provvedimento di emergenza, fornendone evidenza nella relazione ex articolo 34, comma 20 del decreto legge del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2012, n. 221.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

c) Normativa regionale

La disciplina regionale in materia è contenuta nella **Legge regionale n. 21/2005** "Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna" che, con riferimento alle procedure di affidamento dei servizi minimi del trasporto pubblico locale dispone all'art. 21, comma 1, che: *"La gestione dei servizi minimi è affidata con procedura concorsuale di evidenza pubblica in conformità della normativa comunitaria e nazionale e stipula di contratto di servizio della durata non inferiore a sei anni e non superiore a 9 anni"*; mentre al comma 3 prevede che *"La scelta del gestore è disposta mediante procedure concorsuali secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia"*.

2) Scelta della forma di affidamento ai sensi del Regolamento comunitario 1370/2007

Con delibera n. 53/63 del 20/12/2013 la Giunta regionale ha autorizzato il subentro della Regione Sardegna nel Contratto di servizio in essere tra il Ministero dei Trasporti e Trenitalia SpA in applicazione della clausola di continuità di cui all'art. 13 dello stesso, per la copertura dei servizi di trasporto erogati e da erogarsi da Trenitalia SpA nell'anno 2013 e fino alla sottoscrizione del nuovo contratto di servizio.

Il ricorso all'affidamento diretto del servizio è una scelta consentita dall'ordinamento europeo in particolare dal Regolamento comunitario 1370/2007 che, con specifico riferimento al servizio ferroviario all'art. 5, par. 6, prevede che, a meno che non sia vietato dalla legislazione nazionale, le autorità competenti hanno facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia. Tale facoltà è esplicitamente ammessa dall'art. 61 della legge 99/2009.

È attualmente in corso la messa a punto di un nuovo contratto di servizio improntato al raggiungimento di una maggiore qualità dei servizi resi, alla definizione di un congruo monitoraggio degli stessi, all'acquisizione di tutti i dati conoscitivi del sistema e di un adeguato dispositivo a cui poter fare ricorso nel caso di inadempimenti contrattuali.

La scelta "transitoria" del ricorso all'affidamento diretto del servizio a Trenitalia SpA - ai sensi dell'art. 5, par. 6 del Regolamento 1370/2007 - si ritiene lo strumento che attualmente possa garantire al territorio la certezza circa la prosecuzione dei servizi di trasporto pubblico locale su ferro almeno fino a quando non verrà chiaramente definito il processo di pianificazione e programmazione in attuazione della legge regionale n. 21/2005 e possano stabilirsi le condizioni di convenienza per l'esercizio effettivo della concorrenza e l'apertura al mercato come previsto dalla medesima legge regionale.

È di tutta evidenza infatti che il servizio di trasporto pubblico è un servizio pubblico essenziale che non può essere interrotto al fine di scongiurare i gravi danni alla cittadinanza derivanti da una interruzione del servizio.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Per quanto riguarda la durata dell'attuale affidamento - che scaturisce dal subentro della Regione nel contratto di servizio tra Stato e Trenitalia - si ritiene, nelle more della chiusura delle trattative in corso tra RAS e Trenitalia per un affidamento diretto dei servizi ferroviari, di fissare la scadenza formale del contratto al 31/12/2016, data questa che consente il rispetto dei termini di pubblicazione sulla GUUE di cui all'Art. 7 del Regolamento 1370/2007.

Si evidenzia come le trattative tra la RAS e Trenitalia per l'affidamento diretto dei servizi ferroviari a Trenitalia, si siano prolungate oltremodo per tutto l'anno 2015 anche perché le parti sono state impegnate nelle complesse e lunghe attività propedeutiche alla messa in servizio dei nuovi treni CAF, avvenuta il 13 dicembre 2015.

La durata del contratto di servizio a Trenitalia sarà legata alla valutazione di un piano di investimenti in materiale rotabile che consenta il rinnovo del parco rotabile attualmente in uso.

3) Obblighi di servizio pubblico e compensazioni economiche.

La disciplina vigente prevede l'obbligo della regolamentazione dei rapporti tra l'ente affidante e soggetto gestore mediante contratto di servizio. Lo stesso Regolamento 1370/2007 impone, anche esso l'obbligo della regolamentazione contrattuale dei rapporti tra ente e gestori stabilendo che il contratto di servizio è necessario tutte le volte in cui una autorità intende concedere al gestore un diritto di esclusiva e/o una compensazione per l'assolvimento di obblighi di servizio pubblico.

Un obbligo di servizio pubblico è finalizzato a garantire la prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri di interesse generale che un operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni senza compenso. Pertanto, nel quadro istituito dal regolamento 1370/2007, gli stati membri dispongono di un'ampia discrezionalità nel definire gli obblighi di servizio pubblico in linea con le necessità degli utenti finali.

Gli obblighi di servizio pubblico consistono nello svolgimento da parte di Trenitalia SpA dei servizi di trasporto ferroviario sulla rete gestita da RFI secondo determinati standard quantitativi e qualitativi e a tariffe prestabilite.

Le percorrenze mediamente effettuate negli ultimi anni ammontano a circa di 3.650.000 trenixkm all'anno, comprensivi dei servizi sostitutivi su gomma. Per il 2016 le percorrenze programmate ammontano a circa 3.656.481 treni*km, oltre 218.851 bus*km programmati in orario.

Il corrispettivo per la copertura dei servizi da erogarsi nell'anno 2016, in linea con il metodo di calcolo utilizzato nel biennio precedente, è quantificato provvisoriamente in € 11,59 per treno*km, e € 3,45 per



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

bus*km per i servizi bus sostitutivi. Dunque il corrispettivo per lo svolgimento dei servizi ammonta a circa € 43.145.000 (al netto dell'IVA) a cui sarà detratto il valore del Full service manutentivo dei treni CAF (direttamente a carico della Regione) - circa 1.600.000 euro al netto dell'IVA - e aggiunta la rivalutazione calcolata secondo il tasso di inflazione ISTAT – FOI medio annuo per il 2016, non appena questo sarà reso noto.

Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo sistema tariffario regionale, si applica il sistema tariffario attualmente utilizzato da Trenitalia SpA.